

La Corte di giustizia UE ha ritenuto che le disposizioni europee in tema di appalti pubblici non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, impedisce alle imprese che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro.

**Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad Italia s.p.a.**

**Unione europea – Rinvio pregiudiziale – Giudice di ultima istanza – Violazione del diritto europeo – Mancanza di rimedi nel diritto interno – Compatibilità con il diritto europeo**

*L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE ha ritenuto conforme al diritto europeo la normativa interna nella parte in cui produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

II. – Il Collegio, dopo aver analizzato l'oggetto della controversia e i fatti rilevanti, ha osservato quanto segue:

a) la prima questione proposta riguarda la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e in particolare è diretta a chiarire se tale tutela sia pregiudicata qualora l'organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro non sia

competente ad annullare una sentenza pronunciata in violazione del diritto dell'Unione dal supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro;

b) nel riformulare la questione sottoposta alla sua attenzione, la Corte ritiene non rilevanti nel caso di specie gli art. 2, par. 1 e 2, e 267 TFUE, in quanto:

b1) l'art. 2 riguarda la ripartizione tra l'Unione e i suoi Stati membri, della competenza a legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti;

b2) il procedimento istituito dall'art. 267 costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono per loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere. La questione sollevata non è di per sé correlata con tale meccanismo di cooperazione;

c) peraltro, con riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 51, par. 1, della medesima Carta, la stessa si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione;

c1) nel settore dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665 sancisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere ricorsi efficaci;

c2) ne consegue che, in tale settore, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, è pertinente, in particolare, quando gli Stati membri stabiliscono, conformemente a tale obbligo, le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali che assicurano la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione ai candidati e agli offerenti lesi da decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici;

d) la prima questione deve pertanto essere diretta a stabilire se l'art. 4, par. 3, e l'art. 19, par. 1, TUE, nonché l'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso innanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro;

d1) le norme di diritto interno, anche di rango costituzionale, non possono pregiudicare l'unità e l'efficacia del diritto dell'unione e gli effetti di tale principio si impongono a tutti gli organi di uno Stato membro, senza che le disposizioni interne relative alla ripartizione delle competenze giurisdizionali possano opporvisi;

- d2) di conseguenza, in caso di accertata violazione di una disposizione del diritto dell'Unione che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, i giudici nazionali devono disapplicare, se necessario, le disposizioni di diritto interno che comportano tale violazione, quand'anche tali disposizioni abbiano natura costituzionale ovvero, qualora l'incompatibilità tragga origine da un'interpretazione accolta da un giudice dello Stato membro interessato, occorre discostarsi da tale giurisprudenza;
- d3) nel caso di specie, occorre verificare se una limitazione della possibilità di ricorrere in cassazione avverso le sentenze dell'organo supremo della giustizia amministrativa di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale, sia in contrasto con i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva imposti dal diritto dell'Unione e quindi con l'unità e l'efficacia di tale diritto;
- d4) l'art. 10, par. 1, secondo comma, TUE obbliga gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- d5) il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti costituisce un principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri;
- d6) spetta, tuttavia, all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell'autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali, a condizione che tali modalità, nelle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno – principio di equivalenza – e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione – principio di effettività –;
- d7) il diritto dell'Unione non osta a che gli Stati membri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono essere dedotti nei procedimenti per cassazione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza;
- d8) l'art. 111, ottavo comma, Cost., per come interpretato dalla Corte costituzionale, non viola il principio di equivalenza, in quanto la disposizione si applica, con le medesime modalità, sia per i ricorsi basati su disposizioni di diritto nazionale che su disposizioni di diritto dell'Unione;
- d9) con riferimento al principio di effettività, il diritto dell'Unione non produce l'effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da

quelli già previsti dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dalla struttura dell'ordinamento giuridico nazionale risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione o che l'unico modo per poter adire un giudice da parte di un singolo sia quello di commettere violazioni del diritto. Nel caso di specie, anche se spetta al giudice nazionale verificare se nell'ordinamento giuridico nazionale esista un tale rimedio, nessun elemento induce a ritenere a priori che il diritto processuale italiano abbia, di per sé, l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, in tale settore del diritto amministrativo, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione;

d10) è perfettamente ammissibile, quindi, che lo Stato membro interessato *“conferisca al supremo organo della giustizia amministrativa di detto Stato la competenza a pronunciarsi in ultima istanza, tanto in fatto quanto in diritto, sulla controversia di cui trattasi e di impedire, di conseguenza, che quest'ultima possa ancora essere esaminata nel merito nell'ambito di un ricorso per cassazione dinanzi all'organo giurisdizionale supremo dello stesso Stato”*;

d11) *“Ne consegue che, a condizione che sia accertata l'esistenza di un rimedio giurisdizionale come quello descritto nel punto precedente, una norma di diritto interno quale l'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, nell'interpretazione che dello stesso ha dato la sentenza n. 6/2018, non pregiudica neppure il principio di effettività e non rivela alcun elemento da cui risulti la violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE”*;

d12) l'art. 4, par. 3, TUE, d'altra parte, non può essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri a istituire nuovi rimedi giurisdizionali;

e) la ricevibilità dei ricorsi di cui all'art. 1 della direttiva 89/665 non può essere subordinata alla condizione che il ricorrente fornisca la prova del fatto che l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accoglimento del ricorso, sarà indotta a ripetere la procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. L'esistenza di una tale possibilità deve essere considerata sufficiente a tal proposito:

e1) ne consegue che in un caso come quello in esame in cui la ricorrente, in qualità di offerente escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto, ha proposto dinanzi al giudice amministrativo un ricorso di primo grado fondato su motivi intesi a dimostrare l'irregolarità di tale procedura, detto ricorso deve essere esaminato nel merito;

e2) per quanto riguarda gli offerenti esclusi dalla procedura, questi non sono più considerati interessati e non devono ricevere comunicazione della decisione di aggiudicazione se la loro esclusione è divenuta definitiva;

- e3) al contrario, qualora tali offerenti non siano ancora stati definitivamente esclusi, la decisione di aggiudicazione deve essere loro comunicata;
- e4) l'esclusione di un offerente è definitiva se gli è stata comunicata ed è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere oggetto di una procedura di ricorso;
- e5) il carattere non ancora definitivo della decisione di esclusione determina la legittimazione ad agire contro la decisione di aggiudicazione, legittimazione che non può essere svilita da altri elementi, non rilevanti, quali la classificazione dell'offerta dell'offerente escluso o il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- e6) nel caso di specie, il Consiglio di Stato, ritenendo irricevibili i motivi diretti a contestare la decisione di aggiudicazione, sulla base del fatto che la ricorrente era stata esclusa dalla procedura, ha violato le direttive UE nella parte in cui prevedono che solo l'esclusione definitiva può avere l'effetto di privare un offerente della sua legittimazione ad agire contro la decisione di aggiudicazione. In particolare, sia nel momento in cui la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al T.a.r. competente, sia nel momento in cui questo ha deciso, la decisione della commissione di gara di escluderla dalla procedura non era ancora stata ritenuta legittima da quest'ultimo giudice o da qualsiasi altro organo di ricorso indipendente;
- e7) pertanto, la riforma della sentenza del T.a.r. da parte del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile la parte del ricorso con cui era contestata l'aggiudicazione del contratto a un terzo, è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo garantito dall'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665, letto alla luce dell'art. 2-bis, par. 2, di quest'ultima e, di conseguenza, la sentenza non è neanche conforme all'art. 47, primo comma, della Carta;
- e8) *“Tuttavia, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il diritto processuale nazionale consente, di per sé, agli interessati di proporre un ricorso dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale e di far valere in modo effettivo dinanzi ad esso una violazione del diritto dell'Unione nonché delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono quest'ultimo nell'ordinamento giuridico interno, ma in cui il supremo organo della giustizia amministrativa dello Stato membro interessato, giudice di ultima istanza, subordina indebitamente la ricevibilità di tale ricorso a condizioni che hanno l'effetto di privare tali interessati del loro diritto a un ricorso effettivo, il diritto dell'Unione non impone a tale Stato membro di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all'organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal*

*supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione”;*

- e9) in una situazione del genere, il rimedio contro la violazione del diritto europeo derivante dalla giurisprudenza del supremo giudice amministrativo consiste nell’obbligo, per ogni giudice amministrativo dello Stato membro interessato, di disapplicare tale giurisprudenza non conforme al diritto dell’Unione e, in caso di inosservanza di un tale obbligo, nella possibilità per la Commissione europea di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro;
- e10) i singoli che siano eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado possono inoltre far valere la responsabilità di tale Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni relative al carattere sufficientemente qualificato della violazione e all’esistenza di un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dal soggetto leso.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

f) sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e sulle ipotesi in cui il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto al citato obbligo, cfr. Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management (oggetto della News US, n. 83 del 3 novembre 2021). Alla citata News US, si rinvia, oltre che per l’esame delle argomentazioni sviluppate dal collegio: ai §§ u), v) e w) in generale sui limiti all’obbligo di rinvio pregiudiziale nella giurisprudenza interna;

g) sul motivo di giurisdizione *ex art. 111 u.c. Cost.* e sulla nozione ristretta di motivo sulla giurisdizione si veda Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6 (in *Foro it.*, 2018, I, 373, nonché oggetto della News US, in data 30 gennaio 2018), secondo cui *“E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio ex art. 111, comma 8, Cost., in cui ci si duole della interpretazione accolta dal Consiglio di Stato di una norma processuale o sostanziale che impedisce la piena conoscibilità nel merito di una domanda giudiziaria, non rientrando siffatta censura nell’ambito del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione; ciò in quanto tra i vizi denunciabili con il predetto rimedio sono ricomprese le sole ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione mentre non sono tali le questioni attinenti al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, né il sindacato sugli errores in procedendo o in iudicando”*. Alla citata News US si rinvia, oltre che per l’esame delle argomentazioni del collegio: ai §§ da l) a t), sul progressivo ampliamento operato dalla Corte di cassazione della nozione di *“soli motivi inerenti alla giurisdizione”* di cui all’art. 111, ottavo comma, Cost.;

h) la questione è stata rimessa all'attenzione della Corte di giustizia UE, da Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19598 (in *Foro it.*, 2020, I, 3391, con nota di richiami e note di A. TRAVI e di E. CALZOLAIO; *Foro it.*, 2021, I, 1024, con nota di F. AULETTA; *Guida al dir.*, 2020, fasc. 43, 39, con nota di CLARICH; *Il processo*, 2020, 885, con nota di SANDULLI; *Corriere giur.*, 2021, 162, con nota di CLARICH; *Giur. it.*, 2021, 398, con nota di PATRITO; *Giur. it.*, 2021, 810, con nota di PICOZZA; *Giusto processo civ.*, 2021, 141, con nota di D'ALESSANDRO, PROTO PISANI; *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2020, 651, con nota di MAZZAMUTO; *Giur. costit.*, 2020, 2521, con nota di FRANCAVIGLIA; *Nuova giur. civ.*, 2021, 301, con nota di MANCINI; *Dir. proc. amm.*, 2021, 134, con nota di CUSENZA), secondo cui *"Vanno rimessi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato FUE, i quesiti pregiudiziali concernenti (a) la conformità al trattato della esclusione del ricorso per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato che risultino confliggenti con il diritto dell'Unione, (b) la conformità al trattato della esclusione del ricorso per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato che abbiano deciso vertenze rilevanti per l'applicazione del diritto dell'Unione, omettendo senza ragione il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e (c) la conformità ai principî del diritto dell'Unione affermati dalla Corte di giustizia dell'orientamento accolto dal Consiglio di Stato sulla carenza di legittimazione dell'impresa esclusa a contestare l'esito della gara"*. In particolare, oltre a quanto indicato in precedenza, si vedano, sul tema:

h1) A. TRAVI, *"I motivi inerenti alla giurisdizione e il diritto dell'Unione europea in una recente ordinanza delle sezioni unite"*, cit., cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali. L'A. evidenzia, tra l'altro, che: l'ordinanza delle sezioni unite della Cassazione sottopone alla Corte di giustizia UE il modello italiano di giustizia amministrativa, fondato su due giurisdizioni distinte e sulla possibilità di ricorrere alla Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione; la violazione del diritto dell'Unione non rappresenta, di per sé, una ragione valida per modificare il rapporto fra le giurisdizioni stabilito nell'ordinamento nazionale. Di conseguenza diventa decisivo stabilire se il ricorso proposto avanti alla Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato aveva realmente ad oggetto una questione inerente alla giurisdizione. *"Se la risposta deve essere negativa, allora le tre questioni sollevate dalle sezioni unite, a cominciare dalla prima, perdono spessore e soprattutto rilevanza. Anche ammesso che il Consiglio di Stato nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione non avesse applicato correttamente il diritto dell'Unione, se non era configurabile una questione di giurisdizione il ricorso alla Corte di cassazione non avrebbe potuto ammettersi. La circostanza che l'ordinamento nazionale non avesse prodotto una decisione giurisdizionale conforme al diritto dell'Unione può costituire un titolo di responsabilità, ma non può introdurre un grado di giudizio*

*non ammesso dall'ordinamento interno, anzi, nel nostro caso, non ammesso da una norma costituzionale". Ritiene ancora l'A. che "La Corte di cassazione, in conclusione, non aveva titolo per rimettere alla Corte di giustizia le questioni preliminari in oggetto, perché il suo sindacato sulla sentenza del Consiglio di Stato era limitato all'ipotesi di difetto di giurisdizione, inteso nei termini appena richiamati";*

h2) in dottrina si vedano: LIPARI, L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: i rimedi previsti dal diritto dell'Unione europea, l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e la revocazione ordinaria, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); ID., Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l'art. 111, co. 8, della Costituzione e il diritto dell'Unione europea: la parola alla Corte di Giustizia; SANTISE, L'eccesso di potere giurisdizionale delle Sezioni unite, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (ivi anche per ulteriori riferimenti dottrinali);

h3) la giurisprudenza successiva alla citata sentenza della Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 6, aveva abbandonato l'impostazione seguita dalla Corte di cassazione in esame (a titolo esemplificativo: Cass. civ., sez. un., 7 settembre 2020, n. 18592, oggetto della News n. 105 del 21 settembre 2021 cui si rinvia per ogni approfondimento; Cass. civ., sez. un., 21 agosto 2020 n. 17580; Cass. civ., sez. unite, 10 giugno 2020, n. 11125; Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2020, n. 7839; Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7829; Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2020, n. 7738; Cass. civ., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7456; Cass. civ., sez. un., ordinanza 19 marzo 2020, n. 7453; Cass. civ., sez. un., 13 marzo 2020, n. 7215; Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2020, n. 6691; Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6462; Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2020, n. 5589; Cass. civ., sez. un., 21 febbraio 2020, n. 4610; Cass. civ., sez. un., 21 febbraio 2020, n. 4609; Cass. civ., sez. un., 24 gennaio 2020, n. 1608; Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2019, n. 27842, in *Foro it.*, 2020, I, 246);

i) sul rapporto tra ricorso principale e incidentale in tema di appalti pubblici si vedano:

i1) Corte di giustizia UE, sez. X, 5 settembre 2019, C-333/18, Lombardi s.r.l. (oggetto della News US, in data 25 settembre 2019, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti). Alla citata News US si rinvia, oltre che per l'esame della questione sottesa e delle argomentazioni sviluppate dal collegio: al § j), con riferimento alla nozione di interesse strumentale e al ruolo svolto dall'abrogato rito superspeciale in tema di appalti pubblici; al § l), sul rapporto tra ricorso incidentale e principale nel contenzioso appalti e sulla legittimazione al ricorso nel c.d. rito appalti nella giurisprudenza

europea e interna; al § n), sul carattere eccezionale dell'interesse strumentale nel sistema dominato dai principi della domanda e dispositivo e sulla inestensibilità dei principi speciali elaborati per il rito euro-nazionale in materia di appalti ad altri settori; ai §§ o) e p), sul principio di autonomia processuale degli Stati membri; al § q), sul rito super speciale in materia di ammissioni ed esclusioni;

- i2) Corte di giustizia UE, sez. III, sentenza 28 novembre 2018, C-328/17 Amt Azienda Trasporti e Mobilità s.p.a. (in *Corriere giur.*, 2019, 275, nonché oggetto della News US, in data 3 dicembre 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti);
- i3) Corte di giustizia UE, sez. VIII, 10 maggio 2017, C-131/16, Archus (in *Foro amm.*, 2017, 999 e *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 533, nonché oggetto della News US del 19 maggio 2017 ai cui approfondimenti si rinvia);
- i4) in presenza di una esclusione definitiva Corte di giustizia UE, sez. VIII, 21 dicembre 2016, C- 355/15, GesmbH (in *Foro amm.*, 2016, 2893, e in *Gazzetta forense*, 2017, 80, con nota di GILIBERTI, nonché oggetto della News US del 4 gennaio 2017 ai cui approfondimenti si rinvia);
- i5) sul tema della responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto europeo cfr. tra le altre Corte di giustizia UE, sez. I, 4 marzo 2020, C-34/19, Telecom Italia s.p.a., oggetto della News US n. 32 del 21 marzo 2020, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, spec. § j).